

Avamprogetto del 15.09.2006

Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione in ambito di e-government tra la Confederazione e i Cantoni

Per gli anni 2007 – 2010

Il Consiglio federale svizzero e il Consiglio di Stato del Cantone di ...,

adottano la *seguinte convenzione*:

Preambolo

La Confederazione e i Cantoni considerano strategicamente importante la collaborazione tra i diversi livelli dello Stato in ambito di e-government e intendono sfruttare le sinergie tramite una più intensa collaborazione, realizzando incrementi di efficienza. Ciò è di importanza centrale per la qualità di vita della popolazione e per la capacità concorrenziale in una società globalizzata del sapere. In ambito di e-government si tratta dell'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle relazioni dei servizi dello Stato con la popolazione, le imprese e numerose istituzioni private e pubbliche, ma anche tra i servizi dello Stato.

La Confederazione e i Cantoni hanno l'intenzione di attuare la strategia di e-government Svizzera elaborata in comune. Essi prescrivono gli obiettivi e i principi menzionati nella strategia a tutte le loro attività proprie di e-government.

La Confederazione e il Cantone istituiscono tramite un organismo comune l'organo indispensabile di condotta e di sorveglianza per l'esecuzione della strategia. Essi si adoperano a favore dell'attuazione della strategia ed elaborano in comune gli strumenti di pianificazione e di attuazione necessari. Essi si sforzano di aggiornarli regolarmente e di adeguarli alle mutate condizioni.

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 *Scopo e campo d'applicazione*

La presente convenzione quadro disciplina la collaborazione tra la Confederazione e il Cantone nell'attuazione della strategia di e-government Svizzera.

I progetti specifici di attuazione sono organizzati in singoli progetti. Nella misura del possibile le normative necessarie specifiche ai progetti sono disciplinate nel quadro di convenzioni speciali ai sensi dell'articolo 12.

Le disposizioni della presente convenzione quadro si applicano a tutte le convenzioni speciali.

Art. 2 Collaborazione

La Confederazione e il Cantone istituiscono un organo di condotta composto pariteticamente, che coordina e dirige l'attuazione della strategia di e-government Svizzera.

La Confederazione e il Cantone coadiuvano l'organo di condotta collaborando e cofinanziando i singoli progetti, sia a livello di sviluppo, sia a livello di esercizio.

Art. 3 Utilizzazione plurima di prestazioni prodotte

Le collettività esse provvedono affinché limiti inutili non impediscano la trasmissione della prestazione a collettività cointeressate, in particolare a mente delle direttive legali sugli acquisti pubblici e sul trasferimento o l'utilizzazione di diritti di proprietà.

Nel caso di prestazioni di sviluppo da parte di terzi, le collettività si fanno concedere a tale scopo i necessari diritti di sfruttamento dei beni immateriali.

Art. 4 Rispetto di standard nello scambio di dati

Nell'elaborazione di prestazioni di e-government o di parti di esse le collettività si impegnano ad rispettare gli standard emanati dall'organizzazione di standardizzazione eCH.

Art. 5 Protezione dei dati e sicurezza dell'informazione

I partecipanti alla collaborazione in ambito di e-government:

- a. garantiscono l'elaborazione dei dati secondo le prescrizioni della legge federale del 19 giugno 1992¹ sulla protezione dei dati, rispettivamente delle pertinenti prescrizioni cantonali in materia di protezione dei dati;
- b. adottano misure per proteggere l'integrità e la disponibilità dei sistemi informatici, nonché per proteggere la confidenzialità, l'integrità, la disponibilità e la tracciabilità dei dati memorizzati, elaborati e trasmessi da questi sistemi.

¹ RS 235.1

Sezione 2: Organo di condotta

Art. 6 Compiti

L'organo di condotta ha i seguenti compiti. Esso

- a. dirige l'attuazione della strategia nazionale di e-government;
- b. allestisce e aggiorna regolarmente il catalogo dei progetti prioritari (prestazioni e presupposti);
- c. provvede affinché siano designati responsabili dei progetti prioritari e vengano concluse convenzioni speciali, sempreché essa siano necessarie;
- d. prende atto delle convenzioni speciali che gli sono sottoposte dai responsabili dei singoli progetti e verifica l'osservanza delle esigenze minime di cui all'articolo 12;
- e. decide in merito agli strumenti di pianificazione e di attuazione aggiornati e verifica periodicamente i progressi delle misure di attuazione;
- f. funge da mediatore nelle divergenze di opinione tra parti contraenti e si adopera a favore di un accordo amichevole;
- g. decide in merito alle misure di informazione e di comunicazione nell'ambito delle risorse disponibili dell'ufficio;

- h. informa in merito alle sue decisioni i servizi interessati, ma non direttamente rappresentati nell'organo.

Art. 7 *Composizione*

- a. L'organo di condotta è composto da tre rappresentanti ognuno della Confederazione e dei Cantoni, nonché di un rappresentante ognuno dei Comuni e delle Città.
- b. I rappresentanti della Confederazione sono designati dal Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale delle finanze (DFF). La rappresentanza della Confederazione è composta da un rappresentante della Cancelleria federale, un rappresentante del DFF e un rappresentate di un altro dipartimento.
- c. I rappresentanti dei Cantoni sono designati dalla Conferenza dei Governi cantonali (CGC) su proposta della Conferenza dei cancellieri di Stato.
- d. L'Unione delle Città svizzere disegna il rappresentante della Città e l'Unione dei Comuni svizzeri il rappresentante dei Comuni.

Art. 8 *Costituzione e metodo di lavoro*

- a. L'organo di condotta si costituisce autonomamente. Esso è presieduto da un rappresentante della Confederazione.
- b. L'organo di condotta si riunisce quando gli affari lo esigono, ma almeno due volte all'anno oppure se almeno due terzi dei membri lo richiedono.
- c. La convocazione e l'organizzazione delle sedute sono effettuate dall'ufficio.
- d. Le decisioni dell'organo di condotta sono prese alla maggioranza semplice dei membri presenti. In casi di parità di voti, il voto del presidente è preponderante.
- e. L'organo di condotta è atto a deliberare se sono presenti almeno cinque membri.
- f. La rappresentanza è possibile in presenza di motivi importanti e previo accordo dei membri dell'organo di condotta.

Sezione 3: Ufficio

Art. 9 *Organizzazione e finanziamento*

L'ufficio è aggregato al DFF ed è finanziato dalla Confederazione.

Art. 10 *Compiti*

L'ufficio ha i seguenti compiti:

- a. Coadiuva l'organo di condotta in tutte le questioni operative.
- b. È il punto di contatto dei responsabili e gli compete la creazione e la cura della rete di relazioni con i Cantoni e con i servizi federali coinvolti.
- c. Garantisce la necessaria trasparenza tramite la comunicazione, in particolare la cura di una piattaforma Internet.
- d. Cura e aggiorna su mandato dell'organo di condotta gli strumenti di attuazione e li pubblica sulla piattaforma Internet.
- e. Garantisce il controlling degli strumenti di attuazione.
- f. Osserva le attività di e-government in Svizzera e all'estero, rileva i doppioni e le possibili sinergie e li comunica ai responsabili.
- g. Allestisce all'attenzione dell'organo di condotta un rapporto annuale sullo stato delle misure di attuazione.

Sezione 4: Attuazione del catalogo di progetti prioritari

Art. 11 *Responsabilità e finanziamento*

In considerazione della diversità dei progetti, la responsabilità e il finanziamento sono definiti in base alle singole esigenze e disciplinati, se del caso, in una convenzione speciale.

I singoli responsabili sono garanti dell'elaborazione, in collaborazione con i partecipanti, di un solido concetto di responsabilità e di finanziamento delle prestazioni o dei presupposti da produrre o da esercitare.

Per quanto concerne i costi di esercizio, si applica di norma una chiave di ripartizione orientata sull'utilizzazione.

Art. 12 *Convenzioni speciali*

Se i responsabili o i partecipanti lo ritengono necessario viene conclusa una convenzione, sottoposta per esame all'organo di controllo. Essa disciplina almeno:

- a. gli obiettivi e il volume del pertinente progetto;
- b. la responsabilità, i responsabili e la collaborazione dei partner partecipanti;
- c. il concetto di finanziamento per l'allestimento e/o l'esercizio della prestazione o del presupposto pertinente;
- d. le competenze e la procedura di conclusione di contratti di fornitura e di prestazioni di servizi con terzi;
- e. la subordinazione della convenzione speciale alla presente convenzione quadro.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 13 ***Entrata in vigore***

La presente convenzione è conclusa tra la Confederazione e ogni Cantone.

Essa entra in vigore non appena è stata firmata da 18 Cantoni ed è stata pubblicata nel Foglio federale. Per i Cantoni che la firmano successivamente, essa entra in vigore con la pubblicazione della loro adesione nel Foglio federale.

Art. 14 ***Normativa transitoria concernente www.ch.ch***

Con l'entrata in vigore della presente convenzione quadro, la convenzione di diritto pubblico concernente la collaborazione tra Confederazione e Cantoni per l'esercizio del portale svizzero ch.ch negli anni 2007 – 2010 è considerata convenzione speciale ai sensi dell'articolo 12.

Berna, 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, ...

La cancelleria della Confederazione, ...

2006

In nome del Consiglio di Stato:
Il presidente del Consiglio di Stato, ...

Il cancelliere di Stato,...